



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone	Membro supplente designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 08/06/2012dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La ricorrente nel dicembre del 2011 ha chiesto la chiusura del conto corrente aperto presso la banca convenuta in occasione del trasferimento di un mutuo presso la stessa, chiedendo altresì di poter effettuare il pagamento delle rate del mutuo a mezzo RID, a valere sul conto aperto presso una diversa banca. Chiedeva inoltre di potersi avvalere del conto aperto in altra banca anche per i pagamenti relativi alla polizza TCM, accessoria al mutuo. La banca convenuta accoglieva parzialmente la richiesta, chiudendo pertanto il c/c, ma faceva presente che per effettuare i pagamenti relativi alla polizza attraverso un conto acceso presso un'altra banca la ricorrente avrebbe dovuto prendere accordi direttamente con la compagnia di assicurazioni interessata. La ricorrente aveva già contattato la società di assicurazioni con lettera del 2 maggio 2011, chiedendo di trasferire i rapporti pendenti relativi alla polizza in essere sul nuovo conto aperto in una diversa banca, ma la società aveva replicato negando la possibilità di trasferire l'addebito dei premi presso altra banca, trattandosi di polizza collettiva per la quale *“la determinazione di ogni singolo versamento*



di premio tiene conto sia del debito residuo del finanziamento, sia dell'età e del sesso degli assicurati e tali informazioni non sono tutte in possesso della Compagnia".

La ricorrente imputa alla banca convenuta tale diniego, contestandole di aver sostanzialmente frapposto ostacoli al libero trasferimento del "credito tra diversi istituti bancari"; fa presente, inoltre, di aver presentato un esposto al riguardo all'autorità garante della concorrenza. Contesta in particolare che la banca affermi la sua estraneità rispetto alla società di assicurazioni, che pure fa parte del medesimo gruppo societario.

La convenuta ritiene infondata la domanda della ricorrente, rappresentando di aver accolto la richiesta di trasferimento del conto con relativa modifica delle modalità di pagamento del mutuo a mezzo RID, ma di non poter influire sulla polizza, la cui gestione spetta alla società assicuratrice. Sul punto, cita alcuni precedenti decisioni dell'ABF riguardanti la sostanziale immodificabilità degli accordi presi con la banca mutuante circa l'apertura di un conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al finanziamento. Fa inoltre presente che la ricorrente si sarebbe determinata a trasferire presso la convenuta il mutuo aperto presso altra banca perché attratta da condizioni particolarmente favorevoli, decidendo poi di chiudere il conto una volta "trascorso il periodo di esenzione dalle spese". In conclusione, chiede il rigetto del ricorso.

Diritto

La banca resistente invoca alcune precedenti decisioni di questo Arbitro per sostenere che l'accordo intervenuto tra le parti, nell'ambito del contratto di finanziamento, in base al quale il cliente si impegna "irrevocabilmente" a pagare le rate del mutuo tramite conto aperto presso la medesima banca mutuante, non sarebbe modificabile se non con il mutuo consenso delle parti stesse. A prescindere dalla valutazione di siffatta impostazione interpretativa, si osserva che il riferimento a tale precedente orientamento appare non conferente, in quanto la banca ha spontaneamente aderito alla richiesta della ricorrente di chiudere il conto "dedicato", con conseguente deroga alla precedente pattuizione. Ciò posto, va tuttavia rilevato che la banca, a seguito dell'ulteriore richiesta della ricorrente di poter adottare una diversa modalità di pagamento dei premi della polizza accessoria al mutuo, ha opposto la diversità dei soggetti destinatari dei pagamenti (rate di mutuo e polizza), con conseguente necessità di ottenere uno specifico consenso dalla compagnia di assicurazioni. A fronte di questa considerazione, la ricorrente ha lamentato che l'atteggiamento della banca verrebbe a concretare un ostacolo alla libera circolazione dei rapporti di conto, ma non ha fornito elementi probatori dai quali si possano ricavare



argomenti a sostegno di una specifica responsabilità della banca nelle scelte organizzative della compagnia di assicurazioni.

In proposito, giova osservare che quest'ultima non rientra tra i soggetti aderenti al sistema ABF, per cui questo Collegio non ha competenza a valutare le motivazioni dalla stessa addotte per giustificare il diniego del suo assenso alla diversa forma di pagamento. Peraltro, si osserva che nella lettera datata 24/6/2011, prodotta dalla ricorrente, la stessa compagnia manifesta un'apertura all'accoglimento della richiesta della ricorrente, in merito alla quale tuttavia la ricorrente non si esprime.

Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE